

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"CeSDA ONLUS - Centro Studi Disturbi dell'Apprendimento"



TITOLO I

Articolo 1) Denominazione.

E' costituita, ai sensi delle legge 383/00, l'associazione di promozione sociale denominata **"CeSDA ONLUS - Centro Studi Disturbi dell'Apprendimento"** che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.
L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale o dell'acronimo **"ONLUS"**, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Articolo 2) Sede.

L'associazione ha sede attualmente in Ottaviano (NA) alla Via Largo Taverna n. 8 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

Articolo 3) Durata.

La durata dell'Associazione è illimitata.

LA PRESENTE COPIA COMPOSTA DA N° FOGLI
(DI CUI SI OCCUPANO N° FACCIAE SCRITTE)
È CONFORME ALL'ORIGINALE
QUESTO UFFICIO
UFFICIO DI ANAGRAFE
Caliendo Giro

TITOLO II

D.P.R. 652/77

Articolo 4) Attività.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione si avvale, prevalentemente, delle attività prestate dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione potrà inoltre stipulare contratti di prestazione d'opera professionali e artistiche, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o contratti a progetto con personale qualificato, nei casi in cui il raggiungimento dell'obiettivo lo richieda e ove non vi siano tali professionalità tra gli associati;.

L'Associazione potrà infine disporre di volontari, volontari in servizio civile, stagisti e tirocinanti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

Rita S. Quacardino
Esposito Minarelli
Francesca Frangipane
Michela Amato Guendano

Articolo 5) Scopo e Oggetto.

“CeSDA ONLUS – Centro Studi Disturbi dell’Apprendimento” è un’associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini, e la gratuità delle cariche sociali.

L’associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l’elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l’attuazione di iniziative socio educative e culturali.

Lo spirito e la prassi dell’associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l’associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali l’associazione in particolare si propone:

L’associazione ha il compito di perseguire gli scopi sociali, in particolare si propone:

1. di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel settore clinico-infantile sviluppando l’iniziativa di operare in tutti i modi utili a favore delle famiglie e dei singoli svantaggiati per superare il rischio o le conseguenze dell’emarginazione soprattutto dei più deboli in special modo nel caso di Disturbi dell’apprendimento specifici e aspecifici, Disturbi da deficit dell’attenzione con/senza impulsività e iperattività, Disturbi del comportamento e patologie correlate (disturbi e difficoltà) nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, di istruzione e ricerca scientifica nel campo del disagio in età evolutiva, delle disabilità e dell’handicap, dei disturbi dell’apprendimento, del comportamento, dell’attenzione e iperattività e patologie correlate.
3. di fornire ai minori con difficoltà e alle loro famiglie un aiuto per trovare risposta ai loro problemi sia diagnostici che di assistenza scolastica e riabilitativa.
4. di fornire assistenza sociale, assistenza socio-sanitaria, formazione e divulgazione di carattere scientifico sui problemi inerenti l’età evolutiva, il disagio in età evolutiva, le disabilità e l’handicap, i disturbi dell’apprendimento a genitori, professionisti e in generale agli adulti coinvolti nel problema;
5. di progettare e realizzare servizi a sostegno della funzione genitoriale;
6. di fornire supporto scolastico e doposcuola finalizzato a facilitare il completamento dei percorsi scolastici intrapresi dai minori e il superamento delle difficoltà.
7. di progettare e gestire iniziative in ambito scolastico e non tra le quali laboratori esperenziali, educativi e didattici, campi scuola, e gite di istruzione per studenti, insegnanti e famiglie, gruppi di incontro con genitori, attività di supervisione e corsi di aggiornamento e formazione per insegnanti, ~~supporto alla dirigenza scolastica nell’ambito organizzativo, progettuale e valutativo;~~
8. di favorire i contatti tra famiglie, scuole, servizi socio-sanitari, università e istituti privati interessati al settore di operatività dell’Associazione;
9. di promuovere studi e ricerche nel settore dei disturbi dell’apprendimento, dell’attenzione, iperattività e patologie correlate;
10. di favorire la diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche fra coloro che operano in questo settore ai fini di ricerca e di formazione degli operatori;
11. di eseguire direttamente indagini, studi e ricerche;
12. di organizzare congressi, seminari ed incontri di formazione in collaborazione con i Comuni, enti locali e statali, A.S.L., Aziende Ospedaliere e Istituti privati;
13. di promuovere, organizzare e gestire, anche in collaborazione con il MIUR e le scuole, la formazione degli insegnanti sulle tematiche relative al disagio, disabilità e handicap dei soggetti in età evolutiva ed alle modalità di intervento più efficaci in ambito scolastico, in relazione ad essi.
14. di promuovere l’attuazione di progetti di screening nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio.
15. di promuovere e curare, in modo diretto e/o indiretto, la pubblicazione di libri, riviste periodiche, notiziari, indagini, ricerche, bibliografie, anche per mezzo di strumenti telematici, nell’ambito dei propri scopi istituzionali;

Esler Maria Teresa
Rita G. Guadagnino
Francesca Paganini
Michela Anna Guadagnino

16. di promuovere, anche a mezzo pubblicità, attività culturali, ludiche e ricreative, convegni, incontri, conferenze, spettacoli, festeggiamenti, gite ed escursioni e tutto quanto connesso al perseguimento dello scopo dell'associazione.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

TITOLO III

Articolo 6) Soci.

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

I soci, possono essere :

- **Soci Fondatori:** sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.
- **Soci Operativi:** sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.
- **Soci Onorari:** sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
- **Soci Sostenitori o Promotori:** sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Articolo 7) Partecipazione associativa.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà fare richiesta, anche verbale all'Associazione, impegnandosi di attenersi al presente Statuto ed osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

All'atto della richiesta munita di tutti i documenti a corredo, verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 8) Regolamento e cariche soci.

La qualifica di socio da diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- partecipare alle elezioni degli organi direttivi;
- all'osservanza dello Statuto, del regolamento organico e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

Handwritten notes and signatures:
Rita d. Guazzarino
Ester Urrutia
Michele
Domenico Guazzarino
Francesca Reggiani



Articolo 9) Contribuzione associativa.

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Articolo 10) Perdita della qualifica di socio.

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

Articolo 11) Dimissioni.

Ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.

Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Articolo 12) Espulsione.

Il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 13) Risorse economiche.

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

Articolo 14) Patrimonio sociale.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;

Roberto Guercindino
Michela Anna Guercindino
Francesca Rayner
Edoardo

- donazioni, lasciti o successioni;
Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

TITOLO V

Articolo 15) Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'associazione:

- a) Il Presidente;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) L'assemblea dei Soci
- d) Il Tesoriere.

Articolo 16) Il Presidente.

Il presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- di predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
- di redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- di vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- di determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
- di emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.

Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.

Articolo 17) Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il presidente che è eletto direttamente dall'assemblea.

Elisabetta Morante
Rita S. Quirindino
Michela Anna Gacciardini

L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere e il segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

~~Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.~~

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 18) Assemblee.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'assemblea ha, il compito:

- a) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
- b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo; di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Michele Anna Cucchiario
Rita S. Quasidino
Ester Ullrich

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Articolo 19) Il tesoriere.

~~Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.~~

Articolo 20) Pubblicità e trasparenza degli atti sociali.

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci e rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Michele Sansone Quarantini
Rita Quarantini
Edoardo Quarantini



TITOLO VI

Articolo 21) Esercizio sociale.

Gli esercizi sociali si chiudono il, 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 22) Scioglimento.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre ONLUS sottoforma di associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore o devoluto a fini di pubblica utilità.

Articolo 23) Norme finali.

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.

Letto, Firmato e Sottoscritto.

Gucciardino Rita Fabiola

Miranda Ester

Franzese Giovanna

Gucciardino Michela Anna

Rita G. Gucciardino

Ester Miranda

Giovanna Franzese

Michela Anna Gucciardino

